



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
Settore 3°

"Servizi alla Persona, Sviluppo Economico"

**BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Anno 2018**

Indetto ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale toscana n. 96 del 20.12.1996, come modificata dalla Legge regionale toscana n. 41 del 31.3.2015, e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del L.o.d.e. fiorentino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 30.11.2015 e in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 201/2018.

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
e SVILUPPO ECONOMICO**

(Nominato con decreto del Sindaco n. 3 del 1/02/2018)

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **15 Marzo 2018** e fino al giorno **14 Maggio 2018** compreso, è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) presenti sul territorio comunale.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti di seguito specificati.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando, nonché al momento della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio. La domanda per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) deve essere presentata dagli aspiranti all'assegnazione che siano residenti o che svolgano la loro attività lavorativa in Comune di Campi Bisenzio.

Possono partecipare al Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di E.r.p. sia soggetti già assegnatari; questi ultimi devono presentare domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.r.t. 96/1996 in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare comportante una situazione di sovraffollamento (oltre due persone a vano utile, ex art. 13, comma 10, della L.r.t. 96/1996), per motivi diversi da: matrimonio o convivenza *more uxorio*, nascita, adozione e affidamento preadottivo.

Gli appartenenti a nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.r.p. possono partecipare al Bando, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, della L.r.t. 96/1996, nei soli casi riportati all'art. 2, comma 3, del presente Bando.

Trattandosi di un Bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al Bando del 2016, in quanto la suddetta graduatoria cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva derivante dal presente Bando (ex art. 12 della L.r.t. 96/1996).

Il presente Bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi" del sito istituzionale dell'Ente. Lo stesso sarà disponibile presso lo Sportello polifunzionale ubicato in piazza Dante n. 37 a Campi Bisenzio.

Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate negli articoli che seguono.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. Il possesso dei seguenti **requisiti**, stabiliti nell'allegato A) della L.r.t. n. 96 del 20.12.1996 e s.m.i., deve essere dimostrato **da parte di tutti i componenti il nucleo familiare**, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere b) e c) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente:

a) **cittadinanza italiana**; o di uno stato aderente **all'Unione Europea**; o di uno **stato non aderente all'Unione Europea** assieme: alla titolarità di "permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo" o di "permesso di soggiorno" almeno biennale (in questo ultimo caso il cittadino deve esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo); o possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari¹ del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea";

b) **residenza** anagrafica o **attività lavorativa** stabile ed esclusiva o principale in Toscana da almeno cinque anni;

c) **residenza** anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio; o, in caso di residenza in altro Comune, **attività lavorativa** nel Comune di Campi Bisenzio; o cittadinanza italiana e residenza all'estero con **iscrizione all'A.I.R.E.** (Anagrafe italiana residenti all'estero) del Comune di Campi Bisenzio;

d) **situazione reddituale** del nucleo familiare - determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con D.P.C.M. n. 159/2013 - non superiore alla soglia di **euro 16.500,00** (sedecimilacinquecento/00) di valore I.S.E.E. L'attestazione I.S.E.E. dovrà essere in corso di validità, cioè dovrà essere stata rilasciata nell'anno 2018. L'I.S.E.E. richiesta per la partecipazione al Bando è quella ordinaria o standard.

e) **assenza di titolarità** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati in territorio italiano o all'estero. I cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere, sia al momento della presentazione della domanda sia in fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione, idonea certificazione riferita a tutti i componenti del nucleo familiare - rilasciata dalle autorità del paese di origine, oppure dal consolato o dalla ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge² - che attesti l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine;

f) **attestazione di indisponibilità dell'alloggio** per i titolari di proprietà poste in Italia o all'estero, assegnate in sede di separazione giudiziale³ al coniuge, e per i titolari pro-quota di diritti reali. Tutti i suddetti dovranno essere in possesso, sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando sia in sede di verifica dei requisiti per l'assegnazione, dell'attestazione di indisponibilità dell'alloggio; per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto trattasi di alloggio assegnato al coniuge in sede di separazione giudiziale o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità di una quota e non ne ha, pertanto, la piena fruibilità.

Conseguentemente i cittadini di paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno possedere idonea dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o dell'ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge⁴, che attesti l'indisponibilità del bene.

Sono **esentati** dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte solo i cittadini di altro stato che abbiano un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" o "motivi umanitari";

g) **assenza di titolarità** da parte dei componenti il nucleo familiare di **beni mobili registrati** il cui valore complessivo sia superiore ad **euro 25.000,00** (venticinquemila/00), ad eccezione dei casi in cui sia accertata la necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;

h) **assenza di precedenti assegnazioni** in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

i) **assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione** di un alloggio di E.r.p. per i casi previsti dall'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della L.r.t. 96/1996, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

j) **assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.r.p.**, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, con l'unica seguente **eccezione**: nel caso in cui, entro la data di scadenza del Bando, sia stata presentata la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell'attestazione I.S.E.E. 2018, ma non si sia ancora in possesso dell'attestazione I.S.E.E. sarà possibile, comunque, partecipare al Bando indicando sulla domanda la data ed il numero di protocollo I.n.p.s. della presentazione della suddetta D.s.u. La richiesta al C.a.a.f. deve essere stata presentata entro il termine di chiusura del Bando stesso.

Il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, successivamente, d'ufficio l'attestazione I.S.E.E. sulla base degli estremi della D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) dichiarati dal partecipante al Bando, a patto che sia disponibile sul portale I.N.P.S. entro la data del 12/09/2018.

Le certificazioni di cui alle lettere e) ed f) di cui sopra dovranno essere riferite alla data di pubblicazione del Bando e dovranno essere allegate - da parte dei cittadini di paesi diversi dall'Italia - alla domanda di partecipazione o essere presentate successivamente: comunque entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (**12/09/2018**). In tale caso la domanda verrà accolta con riserva e potrà essere riammessa con la presentazione da parte degli interessati, nei suddetti termini, delle certificazioni di cui alle su menzionate lettere e) ed f).

ART. 2 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al Bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente, che possieda tutti i requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando. Gli stessi requisiti - fatta eccezione per quelli indicati all'art. 1 lettera b) e lettera c) - dovranno essere posseduti da tutti i membri del nucleo familiare del richiedente, anche nel caso previsto dal successivo comma 3 di questo articolo.

2. Per nucleo familiare si intende quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo **stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione del Bando**:

- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie *more uxorio* anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente *more uxorio*.
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del Bando (coabitazione).

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di concorso, si fa riferimento ai valori I.S.E.E. calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che costituiranno il nuovo nucleo familiare, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

E' necessario che il richiedente e tutti i componenti il nucleo familiare indicati nella domanda, siano essi appartenenti al suo nucleo anagrafico o ad un diverso nucleo anagrafico, abbiano la condizione dello "stato civile" certificata all'anagrafe comunale: ad esempio con la dicitura "celibe", "nubile", "coniugato", "divorziato", "vedovo" etc... La mancanza di tali diciture significa che lo stato civile della persona non è noto all'anagrafe del Comune di residenza e comporta la non procedibilità della domanda e l'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti. Chi si trova in una tale situazione si dovrà recare all'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per sanare l'anomalia⁵. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando o entro e non oltre il termine perentorio fissato per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria (**12/09/2018**). In ogni caso la richiesta al competente ufficio dello Stato Civile deve essere stata presentata entro il termine di chiusura del Bando stesso.

In queste ipotesi il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, successivamente, d'ufficio il certificato di stato civile dei partecipanti al Bando ivi residenti. Per i residenti in altri Comuni (che svolgano la loro attività lavorativa a Campi Bisenzio) la domanda verrà accolta con riserva e potrà essere riammessa con la presentazione, entro il **12/09/2018**, del certificato di stato civile.

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI e DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il richiedente, nei casi previsti dalla legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a), e) ed f) in relazione ai cittadini non italiani, secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni sono inserite nel modulo di domanda on line. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445/2000.

La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti e dei punteggi previsti dal Bando di concorso - ed auto certificata ai sensi di questo articolo - deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta dei competenti uffici:

- cittadinanza di Stato diverso da quello italiano;
- certificazione di invalidità pari o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% o di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, per coloro che richiedono i relativi punteggi previsti dal Bando di concorso;
- certificazione attestante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale della Regione Toscana, da parte del richiedente, da almeno 5 anni;
- certificazione attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Campi Bisenzio da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del Bando;

- quanto altro eventualmente dichiarato e sopra, a titolo esemplificativo, non riportato.

I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno allegare alla domanda – a pena di inammissibilità della stessa – la seguente documentazione:

- permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo; oppure:
- permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; oppure:
- carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea.

ART. 4 - CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

a) Condizioni sociali - economiche - familiari e relativo punteggio

a-1 reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima I.N.P.S. per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona: punti 1;

a-2 nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;

a-3 nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del Bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente *more uxorio* e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1;

- se con uno o più figli minori a carico: punti 2;

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando.

a-4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4 bis nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3;

a-4 ter nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

a-5 richiedente che non risiede ma che lavora nel Comune di Campi Bisenzio in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al Bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7 nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando: punti 1;

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.

b) Condizioni abitative e relativo punteggio

b-1 condizione di grave disagio abitativo dovuto a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione⁶: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

Il punteggio di cui ai punti b-1.1 e b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b).

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.1, b-1.2 e b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando. Per i punti b-1.2 e b-1.3 tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato, il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente

corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

c) Condizioni di storicità di presenza e relativo punteggio

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del Bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 2;

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di E.r.p.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

a) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di Campi Bisenzio procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 2, della L.r.t. n. 96/1996 e s.m.i. ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto auto certificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

b) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, entro i 90 (novanta) giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della **graduatoria provvisoria** secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai cittadini non residenti iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio la graduatoria provvisoria sarà comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite P.e.c.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Campi Bisenzio provvede all'affissione della graduatoria stessa all'Albo pretorio on line nonché sul sito internet del comune (www.comune.campi-bisenzio.fi.it).

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio on line - per i cittadini non residenti iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio dalla data di ricevimento della raccomandata o P.e.c. - i partecipanti al Bando possono presentare opposizione alla "Commissione comunale per la formazione della graduatoria E.r.p. e per la mobilità tra assegnatari del Comune di Campi Bisenzio", presso il Comune di Campi Bisenzio.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento la inoltra alla suddetta, unitamente alle opposizioni presentate ed alle relative domande.

Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i previsti termini, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda; entro lo stesso termine la Commissione formula la

graduatoria definitiva sulla base dei punteggi di cui all'allegato B) della L.r.t. 96/1996. La Commissione, infine, trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al dirigente comunale per la sua approvazione e pubblicazione.

c) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA ed AGGIORNAMENTO

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio on line del Comune di Campi Bisenzio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento, fatto per garantire la periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative del territorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni del Lode fiorentino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 30.11.2015.

Con l'approvazione della graduatoria definitiva e la sua pubblicazione all'Albo pretorio on line cesserà l'efficacia della graduatoria pubblicata in esito al Bando del 2016.

d) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente e riportati nel dettaglio all'art. 4 del presente Bando. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla "progressività decrescente della situazione economica", per cui - ai sensi dell'art. 12, comma 6, della medesima legge regionale così come interpretata dalla Regione Toscana stessa con note agli atti dell'ufficio - "**meno favorevole sarà la situazione economica e più elevata sarà la posizione in graduatoria**".

ART. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo III della L.r.t. 96/1996 e successive modifiche.

ART. 7- ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma dell'art. 13 della L.r.t. 96/1996 e dell'art. 6 bis del Regolamento.

Il Comune di Campi Bisenzio si riserva di poter destinare una aliquota massima del 40% degli alloggi da assegnare, di superficie pari e non superiore a due vani a favore, dei nuclei familiari indicati nei punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a-4 ter dell'allegato B alla L.r.t. 96/1996 e ss.mm.ii. Tali destinatari, oltre ad essere presenti nella graduatoria definitiva, potranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune di Campi Bisenzio procederà all'esclusione dalla graduatoria.

Il Comune di Campi Bisenzio si riserva di verificare quanto contenuto nell'I.S.E.E. prima di procedere con la concessione del beneficio richiesto con la partecipazione al Bando.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il termine perentorio, a pena di esclusione, per presentare le domande è stabilito come segue:

- a) nuclei familiari residenti sul territorio nazionale: **sessanta giorni** decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente Bando all'Albo pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e scadenti il **14/05/2018**;
- b) nuclei familiari residenti in Europa e nei paesi extra-europei ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio: novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione e scadenti il **12/06/2018**;

2. Per il computo dei termini si applicano le norme previste dal Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 9 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - MODALITA' DI COMPILAZIONE

I partecipanti al Bando residenti in Italia, aventi i requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando, potranno presentare **domanda** esclusivamente **on line** dalle ore 00,01 del giorno 15 Marzo 2018 e fino alle ore 23.59 del giorno 14 maggio 2018.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione Interattiva Domande On line - presente sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio, previo accreditamento tramite le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.) oppure tramite la Carta Sanitaria Elettronica o altra Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.).

I partecipanti al Bando residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio, aventi i requisiti previsti dell'art. 1 del presente Bando, se non in possesso delle credenziali di accesso per i servizi on line del Comune di Campi Bisenzio, potranno presentare domanda di partecipazione al Bando in formato cartaceo. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando, a pena di inammissibilità, solo ed esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Campi Bisenzio, che dovrà essere richiesto dall'interessato, allegando copia del documento di identità, scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:

- posta elettronica: **serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it**;
- posta elettronica certificata (P.e.c.): **comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it**;

Sarà cura del Comune di Campi Bisenzio inviare il modulo al soggetto richiedente, dopo aver verificato l'iscrizione anagrafica all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio.

I suddetti partecipanti al Bando residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Campi Bisenzio avranno 90 (novanta) giorni di tempo per presentare la domanda, vale a dire fino al giorno 12/06/2018, e dovranno inviare la domanda unicamente con le seguenti modalità:

- per posta con raccomandata inviata a: Comune di Campi Bisenzio, Ufficio Servizi Sociali e Casa, piazza Dante n. 36, 50013, Campi Bisenzio (FI); sulla busta oltre al mittente dovrà essere indicato "Richiesta partecipazione Bando E.r.p. 2018 - Iscritti A.I.R.E"

- per posta elettronica certificata (P.e.c.) a: **comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it**.

Le domande - redatte sul modello suddetto, complete degli allegati necessari, sottoscritte dal richiedente e corredate a pena di esclusione di fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità - dovranno **pervenire** entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno 12/06/2018 (non farà fede il timbro postale).

Le domande, sia on line che cartacee, dovranno essere in regola con l'assolvimento del pagamento dell'**imposta di bollo**, pari ad Euro 16,00 (sedici/00).

ART. 10 INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs 196/2003 si informa che i dati richiesti raccolti con le domande presentate saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento cui si riferiscono, secondo quanto disposto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura prevista dal presente Bando e, pertanto, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

2. La raccolta dei dati personali relativi al presente Bando persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Campi Bisenzio. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

3. La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. La diffusione dei nominativi dei partecipanti avverrà mediante pubblicazione della graduatoria dei richiedenti all'Albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio e sul suo sito internet istituzionale www.comune.campi-bisenzio.fi.it, così come previsto nel presente Bando.

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio. L'interessato può esercitare i diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge della Regione Toscana n. 96/1996 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge, approvato dal L.O.D.E. Fiorentino e dal Consiglio comunale di Campi Bisenzio con deliberazione n. 225/2015.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente del Settore Servizi alla Persona - Sviluppo Economico, Dott.ssa Gloria Giuntini.

Ai sensi dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai partecipanti al Bando.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle auto dichiarazioni non corrisponde a verità o che i documenti presentati sono falsi, il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 D.p.r. 445/2000).

Campi Bisenzio, 14/03/2018

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Gloria Giuntini

¹ Per familiare si intende solo ed esclusivamente: il coniuge del cittadino comunitario, il partner del cittadino comunitario che abbia contratto un'unione valida per legge, i genitori a carico del cittadino comunitario o del coniuge/partner, i figli con meno di 21 anni a carico del cittadino comunitario o del coniuge/partner, i familiari di primo grado del coniuge di cittadino dell'Unione.

² La certificazione di impossidenza deve essere rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente sullo Stato italiano, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente. In alternativa deve essere rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza e deve essere legalizzata dal consolato italiano all'estero o apostillata dall'ufficio competente del paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il consolato italiano all'estero, la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni presso qualunque tribunale italiano.

³ Sentenza di separazione giudiziale o decreto di omologa di separazione consensuale.

⁴ Vedi nota 1.

⁵ La certificazione sullo stato civile deve essere rilasciata con le modalità di cui alla soprastante nota 3.

⁶ La L.r.t. n. 41/2015, ha introdotto sostanziali modifiche alla L.r.t. 96/1996, eliminando l'attribuzione di punteggi per le carenze igienico sanitarie in precedenza valutate da parte della A.s.l. (numero vani utili e sovraffollamento, antigienicità, etc...). Non sono, quindi, valutate e non danno alcun punteggio carenze igienico sanitarie che interessino civili abitazioni, quali, ad esempio:

- presenza di umidità e condensa alle pareti;
- numero di vani e sovraffollamento;
- carenze di manutenzione ordinaria.

Per quanto sopra, le richieste di sopralluogo per la partecipazione al bando dovranno essere presentate soltanto dalle persone che si trovino nella condizione seguente:

“abitazione effettiva e continuativa [*omissis*] in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione”.

Si intendono impropri gli ambienti costituiti da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione).